



## TRIBUNALE DI MODENA

**Al Signor Presidente della Corte di Appello di Bologna**  
**Al Signor Procuratore Generale della Repubblica di Bologna**  
**Al Sig. Procuratore della Repubblica di Modena.**

### **Il Presidente**

Sentiti i Presidenti di Sezione nella riunione del 23 marzo 2020 e successive interlocuzioni;  
Sentito il Procuratore della Repubblica e recepite le indicazioni formulate nella riunione del 23 marzo e nelle successive interlocuzioni;  
Sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;  
Visto altresì il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";  
Visto in particolare l'art 36 ( Termini processuali in materia di giustizia civile, penale amministrativa, contabile, tributaria e militare), comma 1 e seguenti ;  
Avuto riguardo a quanto disposto dall'art 83 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";  
Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 e il D.P.C.M 10 Aprile 2020 che limita gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, confermando il divieto di affollamento e la necessità di mantenere adeguate distanze interpersonali;  
Lette la delibera del C.S.M. 11 marzo 2020 ( prot. 186/VV/2020 ) ed inoltre le "linee guida agli uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte, di cui alla delibera del CSM 27 .03.2020;  
Nel richiamare il proprio provvedimento in data 9 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto la gestione dell'emergenza epidemiologica in ragione della emissione del decreto legge 8 marzo 2020 n.11;  
Nel richiamare il protocollo delle udienze penali sottoscritto il 23 marzo 2020;

Vista la direttiva del 16 marzo 2020 della Direzione Organizzazione Giudiziaria del Ministero di Giustizia, avente ad oggetto ulteriori misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica; Rilevato che ogni determinazione in ordine alla gestione del personale amministrativo, di cui al decreto in data 9 marzo 2020 n. 17 deve intendersi per intero prorogata, in ragione di quanto previsto dall'art 87 D.L. n 18/2020 ;

si inviano

per le determinazioni di competenza del Presidente della Corte di Appello di Bologna e del Procuratore Generale di Bologna , ai fini dell'intesa di cui al co.6° dell'art.83 del D.L. 17 marzo n°18 ( "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*") le misure urgenti in corso di adozione per poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19, per il periodo di attività giudiziaria fino al 30 giugno 2020.

**Le presenti misure hanno vigenza fino a diversa determinazione, in relazione all'andamento dell'emergenza sanitaria e alle azioni di riorganizzazione complessiva delle attività e degli edifici in corso.**

## **1. SETTORE CIVILE**

### **CONTENZIOSO ORDINARIO.**

1. Le udienze dei procedimenti civili fissate sono rinviate d'ufficio a data successiva all' 11 maggio 2020.
2. Saranno trattate comunque entro l'11 maggio 2020 le cause dichiarate urgenti. La "dichiarazione di urgenza", in relazione ai procedimenti civili "la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti" ex art. 83, comma 3 lett. a) ultima parte, impone una valutazione della gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento; fermo restando che, per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3 lett. a) ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza potrà essere valutato il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo;
3. L'attività che non richiede la celebrazione di udienza (esempio, emissione di decreti ingiuntivi) continuerà regolarmente.
4. Le udienze dei procedimenti civili, concorsuali ed esecutive fissate fino al 11 maggio 2020, a meno che non attengano agli affari indicati all'art. 83 c. 3 D.L. 18/20, sono rinviate d'ufficio a data

successiva al 30 giugno, come da comunicazione che verrà operata dalle cancellerie; fatta salva la loro trattazione nel periodo 12 maggio 30-giugno con le modalità infra specificate.

5. Le udienze, anche successivamente all'emergenza in atto, dovranno avere uno scaglionamento minimo di 15 minuti per ogni processo, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in vigore, quali la distanza delle parti e dei loro difensori.
6. D'intesa con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, le attività decisionali interessate dalla sospensione ex lege dei termini avranno rituale corso laddove tutte le parti costituite abbiano comunque depositato i propri scritti difensivi.

**CONTENZIOSO ORDINARIO per la gestione degli affari civili dal 12 maggio al 30 giugno 2020. Principi generali, successivamente specificati per singola sezione in relazione alle particolarità del contenzioso.**

Saranno trattate entro il 30 giugno 2020 le cause dichiarate urgenti. La "dichiarazione di urgenza", in relazione ai procedimenti civili "la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti" ex art. 83, comma 3 lett. a) ultima parte impone una valutazione della gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento; fermo restando che, per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3 lett. a) ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza potrà essere valutato il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo;

In data successiva al 12 maggio e fino al 30 giugno 2020, avuto riguardo alla previsioni di cui al comma 7 dell'art 83 cit., per le quali il Presidente del Tribunale, per assicurare le finalità di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenimento degli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, può adottare varie misure, fra cui:

- a) il "rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili ..., con le eccezioni indicate al comma 3" (art 83, comma 7, lett. g);
- b) lo "svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia" (art 83, comma 7, lett. f);
- c) lo "svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" (art 83, comma 7, lett. h);

SI STABILISCE quanto segue.

- 1) **Andranno differite a data successiva al 30 giugno 2020** le udienze fissate sino al 30 giugno 2020 in cui è richiesta la partecipazione di soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori (udienza per affidamento di incarico e giuramento del CTU, udienza di assunzione prove testimoniali);
- 2) **Ogni altra udienza ricadente nel periodo fino al 30 giugno 2020** verrà prioritariamente svolta **mediante trattazione scritta**, con le modalità appresso specificate, salvo quanto espressamente previsto in prosieguo in relazione ad alcune tipologie di udienza. E' fatta sempre salva la possibilità del loro svolgimento mediante collegamento da remoto dall'Ufficio.

La trattazione scritta sostituirà l'udienza in tutte le ipotesi in cui il contraddittorio delle parti risulti già per intero acquisito al processo nelle difese rassegnate dalle parti .

La trattazione mediante collegamenti da remoto si svolgerà come segue:

a) il giudice depositerà nel fascicolo telematico decreto di fissazione, di differimento o di conferma di udienza, con indicazione:

- del suo svolgimento da remoto;
- del giorno e dell'ora d'udienza;
- del collegamento telematico alla propria stanza virtuale. In tal modo sia i legali delle parti già costituite, che quelli delle parti che eventualmente si costituissero in seguito, o che comunque abbiano ricevuto la visibilità del fascicolo ai fini della costituzione, avranno disponibile in tale decreto il link di accesso all'udienza da remoto.

b) Le parti non costituite potranno comunque accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità" onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale contenuto nel presente provvedimento.

c) Sarà in ogni caso cura del giudice verificare la costituzione delle parti presso la cancelleria la mattina dell'udienza.

d) Onde ovviare per tempo alle criticità derivanti dal carattere sperimentale dell'udienza da remoto, ed in attesa della annunciata predisposizione, da parte del gruppo di lavoro nazionale "modelli consolle CSM/DGSIA/CNF", di modello standard di provvedimento integrato in consolle a supporto del lavoro dei giudici, nessuna udienza potrà essere celebrata in tal modo prima del 30 aprile 2020.

In particolare, si precisa quanto segue :

**a) Prime Udienze (artt. 183, 420 e 702 bis c.p.c.)**

Andranno differite a data successiva al 30 giugno 2020, salva la possibilità del loro svolgimento con trattazione scritta ( nel rispetto per le udienze del mese di maggio, dei termini a ritroso), ovvero con collegamenti da remoto nelle modalità come sopra specificate, in forza di provvedimento adottato dal giudice in epoca anteriore all'udienza .

La trattazione scritta andrà disposta con provvedimento dal giudice per l'udienza con decreto avente il seguente contenuto :

- a) l'assegnazione di termini – unico o consecutivi, a seconda dei casi – alle parti a giorno fisso (es. 25 maggio, 15 giugno) e non in relazione ad altri termini (ad esempio, 10 giorni dalla comunicazione, etc.);
- b) un invito ai legali a comunicarsi reciprocamente via mail l'avvenuto deposito di ogni propria memoria, lo stesso giorno del deposito, allegando alla comunicazione copia di cortesia fra avvocati della memoria, nonché copia della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (vedi art. 16 bis co.7° del DL 179/12, convertito nella legge n°221/12);
- c) l'indicazione del giorno, successivo all'ultimo termine assegnato alle parti per il deposito di atti, in cui verrà reso provvedimento equivalente a verbale d'udienza, ove il giudice darà conto dell'avvenuto deposito e renderà il provvedimento, ovvero riserverà di renderlo; con espressa indicazione alla cancelleria che tale giorno andrà processato nel registro informatico SICID ministeriale quale giorno d'udienza, considerato tale nello svolgimento di ogni attività correlata a detta udienza (accettazione degli atti, consegna del fascicolo cartaceo al Giudice istruttore ecc.) e che il provvedimento emesso dal giudice in detto giorno andrà processato nel registro informatico come verbale d'udienza.

**b) Udienze di ammissione dei mezzi di prova**

Si svolgeranno con trattazione scritta, con la diretta adozione del provvedimento da parte del Giudice il giorno dell'udienza, e quindi senza comparizione di parti e legali in Tribunale.

Ove i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. (o ex art. 183 bis c.p.c.) ricadano nel periodo di sospensione e, alla data fissata per l'udienza, non tutte le parti le abbiano interamente depositate, il Giudice disporrà un rinvio a data successiva alla nuova scadenza dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. (o ex art. 183 bis c.p.c.).

**c) Udienze di precisazione delle conclusioni**

Si svolgeranno con la trattazione scritta nelle modalità *come sopra* specificate.

**d) Udienze di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa con contestuale decisione (art.281 sexies cpc)**

Si svolgeranno con la trattazione scritta nelle modalità come sopra specificate, con termini per il deposito di brevi conclusionali e repliche, salva la possibilità del loro svolgimento con collegamenti da remoto nelle modalità *ut supra* specificate.

Ove i termini per l'eventuale deposito di note conclusive ricadano nel periodo di sospensione e, alla data fissata per l'udienza, non tutte le parti le abbiano depositate, il Giudice disporrà un nuovo termine per il loro deposito ed il rinvio dell'udienza a data successiva.

e) udienze di trattazione diverse da quelle già indicate (es: prosecuzione delle prime udienze, udienze di interlocuzione successive a deposito CTU; etc.)

Si svolgeranno con la trattazione scritta nelle modalità ut supra specificate.

3) PROCEDIMENTI CAUTELARI MONOCRATICI *ante causam* ed in corso di causa (INCLUSE LE SOSPENSIVE).

Si svolgeranno con la trattazione scritta nelle modalità come sopra specificate, salva la possibilità del loro svolgimento con collegamento da remoto nelle modalità ut supra specificate.

4) ACCERTAMENTI TECNICI PREVENTIVI.

Gli accertamenti di cui si afferma l'urgenza qualificata ai sensi della normativa di cui all'art 83 D.L. 18/2020 si svolgeranno con la trattazione da remoto quanto ai difensori delle parti nelle modalità come sopra specificate, con la partecipazione del solo Consulente d'Ufficio in udienza.

5) RECLAMI

Si svolgeranno con la trattazione scritta nelle modalità come sopra specificate.

6) **Ciascun** giudice, in assegnando termine, previo concerto con il proprio Presidente di Sezione o Coordinatore, dovrà comunicare a questa Presidenza il progetto di gestione del proprio ruolo per il periodo in considerazione, in osservanza delle direttive come sopra specificate.

In caso di previsione di svolgimento di udienza da remoto, ciascun giudice dovrà ivi indicare i giorni precisi in cui intende tenere tali udienze al fine di poter garantire- nei limiti del possibile – l'assistenza tecnica ove necessaria in ufficio. Ciascun giudice dovrà poi, con cadenza mensile, inviare a questa Presidenza un report dell'attività svolta.

**D'ora in avanti e al di là dell'emergenza in corso, si ribadisce che le udienze dovranno essere organizzate dai singoli giudici con scaglionamenti minimi di quindici minuti.**

## Sezione I°

### Contenzioso Di Famiglia

Si terranno fino al 30 giugno 2020, preferibilmente con trattazione scritta o con udienza da remoto, i procedimenti indicati dall'art. 83 co. 3 lett. a) DL 18/2020, tra cui quelli aventi ad oggetto "*obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità*" e quelli la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti, da valutarsi in concreto con particolare riferimento

alle udienze presidenziali di separazione giudiziale ed alle prime udienze nei procedimenti relativi a figli nati fuori del matrimonio (procedimenti nei quali non sono ancora stati assunti provvedimenti provvisori economici e di affidamento dei minori), nonché ai procedimenti ex art. 156 c.c. e art. 9 legge divorzio (pagamento diretto e sequestro), 316 bis c.c. (concorso nel mantenimento) e ex 709 ter c.p.c., oltre a quelli espressamente indicati dalla norma (cause relative ad obbligazioni alimentari in senso stretto, ordini di protezione contro gli abusi familiari, proc. ex art. 35 l. 883/1978, proc. ex art. 12 l. 194/1978); nonché tutti gli altri procedimenti ritenuti urgenti dal giudice, su segnalazione motivata anche di uno solo dei difensori delle parti.

**Troveranno trattazione dal 12 maggio al 30 giugno 2020 i procedimenti a trattazione cd. "scritta" con la concessione dei termini previsti dal co. 7 lett. h) dell'art. 83, quali:**

- a) cause di separazione e divorzio in fase di trattazione e decisione (escluse le udienze di prove e ctu)
- b) procedimenti camerale in fase di trattazione (dopo la prima udienza, e sempre escluse prove e ctu)

**Troveranno trattazione entro il 30 giugno 2020 i procedimenti che non richiedono la fissazione di udienza:** procedimenti camerale collegiali congiunti; procedimenti camerale collegiali in materia di stato civile, successioni, minori, incapaci (autorizzazione alla vendita in materia AdS, tutele, ecc.)

**Saranno rinviati con decreto del singolo giudice a data successiva al 30 giugno, salva la eccezionale disponibilità della udienza telematica:**

- c) divorzi contenziosi in fase presidenziale (per i quali non è consentita la trattazione cd. "scritta")
- d) separazioni consensuali e divorzi congiunti (per i quali non è consentita la trattazione cd. "scritta")
- e) prime udienze rito camerale nei procedimenti di revisione: 710 cpc, art. 9 l.div., art. 337 quinquies cpc (salva valutazione d'urgenza da parte del Presidente o del Giudice delegato, come sopra indicato in via generale, e preferibilmente con trattazione cd. "scritta")
- f) ascolto dei minori
- g) adozioni maggiorenni
- h) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute.

## **Sezione II°**

### **CONTENZIOSO ORDINARIO**

1. Non vi sono regole specifiche diverse od ulteriori rispetto ai principi enunciati in premessa.

## **2. Convalide di sfratto**

Rilevato :

che le udienze di convalida dell'intimazione di licenza o sfratto richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti, potendo l'intimato comparire personalmente e senza il ministero di un difensore, impendendo così lo svolgimento sia da remoto sia con lo scambio e il deposito in telematico di note scritte e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

che il loro svolgimento secondo le modalità ordinarie non assicura, per il numero di procedimenti mediamente trattati in ciascuna udienza ( numero che non è dato preventivamente organizzare, in ragione dell'iscrizione a ruolo il giorno stesso dell'udienza) e, quindi, delle parti presenti personalmente, l'espletamento dell'attività giudiziaria nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;

**si dispone**

che si proceda al rinvio della udienze secondo il calendario in allegato .

### **Sezione III° Civile. Fallimentare.**

In ragione di quanto previsto dall'art.10 DL 8 aprile 2020 n 23 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza) si dispone quanto segue con riferimento alle procedure concorsuali:

- a. le istanze di fallimento depositate dal 9 marzo fino al 30 giugno verranno dichiarate improcedibili;
- b. le udienze relative alle procedure dei concordati preventivi proposti verranno tenute regolarmente nelle aule rispondenti ai requisiti sanitari previsti, ovvero ove possibile, con contraddittorio scritto o con collegamento da remoto, con decorrenza successiva al 11 maggio 2020, salvo ragioni di urgenza che rendano indifferibile lo svolgimento anticipato delle udienze.
- c. Le udienze relative alle opposizioni allo stato passivo verranno trattate dal 12 maggio 2020 con contraddittorio scritto mediante deposito di note difensive e precisazione delle conclusioni delle parti.
- d. Le udienze di rendiconto oltre che in via ordinaria potranno essere trattate a partire dal 12 maggio con contraddittorio scritto o con collegamento da remoto.
- e. Le udienza di verifica dello stato passivo in quanto normalmente svolte alla presenza di una pluralità di parti saranno rinviate a partire da luglio 2020.



- f. Potranno essere trattate le udienze di domande tardive o ultra tardive ove possibile mediante contraddittorio scritto o con collegamento da remoto.
- g. Poiché per le vendite mobiliari con modalità telematiche, per effetto delle ulteriori restrizioni introdotte dal DPCM 22 marzo 2020, non può al momento essere assicurata la visione dei beni agli interessati, si dispone la regolare ripresa dell'attività di vendita a partire dall'epoca in cui sarà nuovamente possibile svolgere tale attività, come da successiva indicazione dei Gd e previa intesa con il Presidente del Tribunale.
- h. Le vendite immobiliari già fissate per le quali gli adempimenti pubblicitari sono stati svolti e le offerte già pervenute entro il 10-3-2020 o comunque è stata già acquisita offerta irrevocabile di acquisto del bene verranno fissate a partire dal 12.05. 2020, previa eventuale dichiarazione di urgenza da parte del giudice del relativo procedimento; in tali casi restano ferme le eventuali cauzioni versate, salvo diversa richiesta della parte che non intenda mantenere ferma l'offerta.
- i. Ogni altra vendita per la quale non sia stato adottato un provvedimento di urgenza, verrà fissata nuovamente a partire da settembre 2020 e ciò in quanto l'attuale situazione sanitaria è tale da influire negativamente sul mercato e non consentire una adeguata collocazione del bene .
- j. i decreti di trasferimento saranno emessi in via telematica come pure i mandati di pagamento ed in genere tutti i provvedimenti del GD o collegiali relativi alla gestione delle procedure;
- k. sino al 30 giugno 2020 l'esperto stimatore, unitamente al custode e curatore sarà esonerato da attività quali accesso al bene e presso pubblici uffici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie .
- l. il contenzioso ordinario della sezione ove una delle parti è un fallimento verrà trattato mediante contraddittorio scritto anche con riferimento al tentativo di conciliazione tra le parti in sede di udienza ex art 183 cpc;

#### **Sezione lavoro.**

Sempre in ragione di quanto previsto dall'art.83, co.7° lett. h) del D.L. n°18 del 17 marzo 2020, fino al 30 giugno il Tribunale assicura *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice “*ed in particolare:

- a. prime udienze di comparizione verranno fissate a partire dal 1° luglio i procedimenti più urgenti, dopo il periodo feriale i restanti procedimenti,
- b. escussione testi verranno fissate a partire dal 1 luglio 2020 in caso di urgenza, negli altri casi dopo il periodo feriale;
- c. le udienze di discussione verranno fissate e trattate a partire dal 12 maggio con contraddittorio scritto;

- d. Gli accertamenti di cui si afferma l'urgenza qualificata ai sensi della normativa di cui all'art 83 D.L. 18/ 2020 si svolgeranno con la trattazione da remoto quanto ai difensori delle parti nelle modalità come sopra specificate, con la partecipazione del solo Consulente d'Ufficio in udienza.
- e. i procedimenti Fornero: verranno fissati e trattati a partire dal 1° luglio 2020

Le udienze dovranno essere organizzate con scaglionamenti minimi di quindici minuti.

## **ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Si dispone il differimento di ogni vendita fissata prima dell'estate, con nuova calendarizzazione a partire da settembre in poi, in ragione della necessità di assicurare nel periodo il pieno rispetto della normativa sanitaria anche con riferimento alle attività di esecuzione giudiziaria fuori l'ufficio.

In forza della disponibilità di nuovi locali con decorrenza dal mese di settembre, con un più ampia disponibilità settimanale, si confida che ogni ritardo venga assorbito entro la fine dell'anno solare.

Si dispone analogo differimento per l'attuazione degli ordini di liberazione relativi agli immobili occupati (anche da terzi).

E' fatta salva la presa in consegna da parte del custode degli immobili liberi, nonché di quelli spontaneamente liberati dagli occupanti.

### **Udienze 569 cpc**

Tenuto conto che tale udienza è destinata alla messa in vendita degli immobili, che presuppone una serie di adempimenti preliminari (stima, previo giuramento, sopralluogo ed accesso agli uffici pubblici; versamento delle anticipazioni da parte del precedente; nulla-osta notarile) da eseguirsi secondo stringenti termini fra loro concatenati e che nel complesso necessitano di almeno tre mesi per essere svolti; si dispone il differimento di ogni udienza ex art.569 cpc fissata prima dell'estate, con nuova calendarizzazione a partire dall'autunno .

Ogni diversa udienza già fissata avrà regolare svolgimento a partire dal **12 maggio** 2020, sostituendo alla comparizione delle parti in udienza la trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 83 co.7° lett h) del DL n°18 del 17 marzo 2020.

### **Attività fuori udienza.**

**Ogni ulteriore attività interessata dalla formulazione di istanze in via telematica delle parti e degli ausiliari avrà regolare corso nei limiti di cui al decreto legge in atto.**

## **ESECUZIONI MOBILIARI**

## **Vendite Mobiliari**

In considerazione del fatto che tali vendite, per quanto svolte esclusivamente in modalità telematica, per effetto delle successive ulteriori restrizioni introdotte dal DPCM 22 marzo 2020 non può al momento essere svolta con la visione dei beni posti in vendita, si dispone la regolare ripresa dell'attività di vendita a partire dall'epoca in cui sarà nuovamente possibile far visionare i beni agli interessati, come da successiva indicazione del GE

**UDIENZE** : sulle opposizioni endoesecutive (mobiliari, presso terzi, obblighi di fare, consegna e rilascio, esattoriali)

Si dispone l'ordinaria trattazione a partire dal 12 maggio 2020, sostituendo alla comparizione delle parti in udienza la trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 83 co.7° lett h) del DL n°18/20, come modificato dall'art 36 D.L. 9 aprile n 23.

## **UDIENZE di trattazione del processo esecutivo**

Si dispone l'ordinaria trattazione a partire dal 12 maggio 2020, sostituendo alla comparizione delle parti in udienza la trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 83 co.7° lett h) del DL n°18/20.

In particolare, si dispone darsi ingresso alla trattazione scritta :

- a) nelle esecuzioni mobiliari ordinarie in considerazione del fatto che la comparizione del debitore esecutato in udienza non è obbligatoria (e dunque l'udienza non "richiede" la sua presenza, come previsto dalla norma indicata), e che generalmente tale parte interloquisce attraverso il deposito di opposizioni, ovvero di istanze al GE;
- b) sia nelle espropriazioni presso terzi; ove per il debitore vale quanto detto, mentre per il terzo non è più prevista la comparizione in udienza, e l'interlocuzione in sede di incidente cognitivo già adesso avviene per iscritto.

La trattazione scritta risulterà perciò applicabile alle seguenti tipologie di udienze:

- esecuzioni mobiliari: udienza di decisione sulla vendita (in caso di beni di valore superiore ad €20.000); udienza di distribuzione;
- espropriazione presso terzi: udienza di assegnazione; udienze cognitive incidentali sulla dichiarazione negativa o contestata;
- nei procedimenti di esecuzione degli obblighi di fare .

Laddove sorga la necessità di nomina di CTU, si dispone il differimento dell'udienza destinata all'affidamento dell'incarico, previo giuramento, con calendarizzazione a partire da settembre in poi.

Avuto riguardo all'art. 83 co.7° lett h) del DL n°18/20 che prevede "lo svolgimento delle udienze civili...mediante scambio e deposito in telematico di note scritte...", **la trattazione scritta va**

**considerata equivalente all'attività di udienza**, anche ai fini del riconoscimento ai giudici onorari dell'indennità correlata all'udienza.

A tal proposito, si raccomanda ai giudici onorari l'accorpamento dei termini assegnati per la trattazione scritta in ciascun procedimento in modo che gli stessi scadano nella stessa giornata in gruppi di 15 procedimenti, che rappresentano un numero di procedimenti ordinariamente trattabili in poco meno di cinque ore.

Ciò, in modo da poter riconoscere l'indennità corrispondente ad una udienza per ogni gruppo di 15 procedimenti trattati.

### **CONTENZIOSO ORDINARIO**

A partire dal 16 aprile 2020 ormai trascorso in forza della precedente decretazione di urgenza e fino al 30 giugno, si dispone, come in ogni altro settore del contenzioso ordinario:

- l'utilizzo della trattazione scritta ex art. 83 co.7° lett h) del DL n°18/20 per le udienze di ammissione prove, di interlocuzione successiva al deposito di CTU, di precisazione delle conclusioni e di decisione ex art.281 sexies cpc, con termini per brevi conclusionali e repliche, nonché per le udienze cautelari incidentali –quale, ad esempio, nelle opposizioni a precetto, quella destinata alla decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- il differimento delle prime udienze di comparizione ex art.183 cpc a data successiva al 30 giugno 2020;
- il differimento a partire da settembre in poi delle udienze destinate all'assunzione di prova testimoniale ed al conferimento dell'incarico a CTU, previo giuramento.

### **FASE DI VENDITA OD ASSEGNAZIONE nei GIUDIZI DIVISORI**

Si dispone l'integrale estensione delle regole previste per le vendite nelle esecuzioni immobiliari, anche in relazione a vendite ed assegnazioni relative a divisioni ordinarie (ciò in accordo con il Presidente della I sezione civile).

## TRIBUNALE MODENA

### SETTORE PENALE

#### a) Dibattimento Penale

Le udienze nei procedimenti penali fissate fino all'11 maggio 2020 sono rinviate d'ufficio a data successiva, secondo il calendario che sarà oggetto di comunicazione, con le seguenti eccezioni:

- Udienze di convalida dell'arresto e del fermo;
- Udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p.;
- Udienze dei procedimenti nei quali i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei semi mesi successivi all'11 maggio ( ex art. 36 II° comma ) D.L. 8 aprile 2020 n 23;
- Udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive.
- le udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ex art. 51-ter legge 26 luglio 1975 n. 354; le udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; le udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione a condizione che i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda.

Le udienze potranno essere svolte anche da remoto, in ragione del protocollo sottoscritto il 23 marzo 2020.

Del pari avranno corso le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza ovvero la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

A norma dei commi 13 e 14 dell'art 83 D.L. n 18 /2020, le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati agli imputati e alle altre parti sono effettuate al difensore di fiducia e d'ufficio attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

**Nel periodo 12 maggio - 31 maggio 2020 vengono altresì garantite le seguenti udienze :**

- a) procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare personale (custodia in carcere; arresti domiciliari)
- b) procedimenti in cui sono in corso misure cautelari reali, la cui celebrazione sia richiesta dal difensore con comunicazione al Tribunale ed alla Procura della Repubblica almeno 5 giorni prima;
- c) procedimenti già rinviati per discussione;
- d) Riesami reali, se richiesti dal difensore con comunicazione al tribunale ed alla Procura della Repubblica almeno 5 giorni prima;
- e) incidenti di esecuzione urgenti aventi ad oggetto il titolo esecutivo ovvero di rideterminazione della pena (istanze di continuazione; fungibilità), come sollecitati dalla parte e dal Pubblico Ministero.

Le altre udienze fissate nel periodo saranno rinviate ad altra data . con decreto emesso fuori udienza che verrà comunicato alle parti e ai difensori aventi diritto all'avviso

Del pari avranno corso le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza ovvero la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Le udienze potranno essere svolte anche da remoto, in ragione del protocollo sottoscritto il 23 marzo 2020.

Sono in corso di studio organizzativo e verifica le seguenti indicazioni per il mese di giugno e luglio:

- i. Le udienze di smistamento si dovranno tenere in numero ridotto (preferibilmente aula 3) e comunque con fasce orarie estremamente ampie (9-11; 11-13); è in corso di valutazione la possibilità che le udienze di smistamento abbiano corso anche nel pomeriggio per provvedere al ripristino dei ruoli decisionali;
- ii. Le udienze dibattimentali fino a 4 testimoni considerati urgenti in relazione al titolo del reato ed alla gravità del fatto contestato ( con conseguente rinvio dei dibattimenti con maggior numero di testi) nonché le udienze di discussione senza assunzione di prove testimoniali verranno tenute regolarmente.

A norma dell'art 83., comma 7, lett.e) i procedimenti verranno trattati sempre a porte chiuse ex art 472 comma 3°c.p.p.

### **Settore GIP/GUP.**

Dal 12 maggio al 31 maggio innanzi i giudici dell'Ufficio G.I.P. – G.U.P. avranno luogo :

- a) i procedimenti già rinviati per discussione nei giudizi abbreviati (senza testi da sentire) o per decisione sulla richiesta di applicazione di pena;
- b) I procedimenti con imputati interessati da misure cautelari personali;
- c) i procedimenti di convalida di arresto e di fermo, nonché gli interrogatori di garanzia ai sensi dell'art 294 c.p.p;
- d) I procedimenti aventi ad oggetto incidenti probatori ex art 392 c.p.p.

Gli imputati e i difensori potranno inoltre richiedere, con comunicazione fatta pervenire presso la cancelleria dell'Ufficio G.I.P.-G.U.P. e della Procura della Repubblica entro il termine di cinque giorni liberi rispetto a quello previsto per l'udienza, che si proceda allo svolgimento dei procedimenti: a) in cui sono in corso misure cautelari reali; b) con parti civili già costituite o che preannunciano la costituzione in udienza; c) incidenti di esecuzione con condannati detenuti.

Le udienze potranno essere svolte anche da remoto, in ragione del protocollo sottoscritto il 23 marzo 2020.

Le altre udienze fissate nel periodo 12 maggio – 31 maggio saranno rinviate d'ufficio ad altra data, con decreto emesso fuori udienza che verrà comunicato alle parti e ai difensori aventi diritto all'avviso.

Rimane in vigore fino al 30.6.2020, per le convalide di arresto e di fermo, nonché per gli interrogatori di garanzia il protocollo sottoscritto da magistrati e avvocati per l'utilizzo del sistema di videoconferenza Teams.

I colloqui degli avvocati con i magistrati potranno avvenire in remoto previa sottoscrizione di un protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

### **UFFICIO GIUDICE DI PACE**

Le udienze civili e penali fissate fino all' 30.06. 2020 sono rinviate d'ufficio ad altra data, con decreto emesso fuori udienza che verrà comunicato a cura della Cancelleria.

Le udienze del mese di luglio e dei mesi successivi dovranno essere organizzate con scaglionamenti minimi di quindici minuti, con un calendario di udienza diversificato per giorni, per singolo giudice e settore ( civile e penale).

Si dispone che i giudici di pace provvedano ad assumere i provvedimenti di rinvio nel più breve tempo possibile, al fine di consentire alla cancelleria di dare corso alle comunicazioni di rito.

### **Conferma**

In attesa della definizione di una nuova regolazione degli accessi e dell'organizzazione delle udienze, quanto previsto nel decreto assunto in data 09.03 2020 per la regolazione degli accessi, per le attività di cancelleria e per il personale amministrativo


### **Riserva**

Ogni ulteriore provvedimento ex art 2, comma 1, all'esito delle interlocuzioni istituzionali ivi previste.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica, all'Ufficio del Giudice di Pace, al Prefetto di Modena, al Presidente del COA di Modena e all'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Regione.7

**Si comunichi**

*Il Presidente*  
*Dott. Pasquale Liccardo*





## *Allegato 1.*

### *I rinvii delle udienze di convalida di sfratto sono i seguenti :*

1. le udienze iscritte a ruolo per l'udienza del 25 febbraio 2020, già oggetto di rinvio, saranno chiamate all'udienza del 1 settembre 2020;
2. le udienze iscritte a ruolo per l'udienza del 3 marzo 2020, già oggetto di rinvio, saranno chiamate all'udienza del 8 settembre 2020;
3. le udienze iscritte a ruolo per l'udienza del 10 marzo 2020, già oggetto di rinvio, saranno chiamate all'udienza del 15 settembre 2020;
4. le udienze iscritte a ruolo per l'udienza del 17 marzo 2020, già oggetto di rinvio, saranno chiamate all'udienza del 22 settembre 2020;
5. le udienze iscritte a ruolo per l'udienza del 24 marzo 2020 saranno chiamate all'udienza del 29 settembre 2020;
6. le udienze iscritte a ruolo per l'udienza del 31 marzo 2020 saranno chiamate all'udienza del 6 ottobre 2020;
7. le udienze iscritte a ruolo per l'udienza del 7 aprile 2020 saranno chiamate all'udienza del 13 ottobre 2020;
8. le udienze iscritte a ruolo per l'udienza del 14 aprile 2020 saranno chiamate all'udienza del 20 ottobre 2020;
9. le udienze iscritte a ruolo per l'udienza del 21 aprile 2020 saranno chiamate all'udienza del 27 ottobre 2020;
10. le udienze iscritte a ruolo per l'udienza del 28 aprile 2020 saranno chiamate all'udienza del 3 novembre 2020;
11. le udienze iscritte a ruolo per l'udienza del 5 maggio 2020 saranno chiamate all'udienza del 10 novembre 2020;
12. le udienze iscritte a ruolo per l'udienza del 12 maggio 2020 saranno chiamate all'udienza del 17 novembre 2020;
13. le udienze iscritte a ruolo per l'udienza del 19 maggio 2020 saranno chiamate all'udienza del 26 novembre 2020;
14. le udienze iscritte a ruolo per l'udienza del 26 maggio 2020 saranno chiamate all'udienza del 1 dicembre 2020;

15. le udienze iscritte a ruolo per l'udienza del 9 giugno 2020 saranno chiamate all'udienza del 15 dicembre 2020;
16. le udienze iscritte a ruolo per l'udienza del 16 giugno 2020 saranno chiamate all'udienza del 22 dicembre 2020;
17. le udienze iscritte a ruolo per l'udienza del 23 giugno 2020 saranno chiamate all'udienza del 29 dicembre 2020;
- 1) le udienze iscritte a ruolo per l'udienza del 30 giugno 2020 saranno chiamate all'udienza del 5 gennaio 2021.

Il rinvio sarà comunicato alle parti costituite dalla Cancelleria e dovrà essere notificato all'intimato non costituito a cura dell'intimante, nel rispetto del termine a difesa ex art 660 c.p.c. .